



FEDERAZIONE ITALIANA
DI ATLETICA LEGGERA

atletica
italiana

Avv. Giovanni Fontana e Dott. Celestino Bottoni

IN ROSSO IL CORRETTIVO

CAMERA DEI DEPUTATI

N.49

**ATTO DEL GOVERNO
SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE**

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive
dei decreti legislativi 28 febbraio 2021, nn. 36, 37, 38, 39 e 40 (49)

Leggenda:

- In rosso parte novellata , emendata con provvedimento correttivo del 31 maggio 2023
- In verde criticità, di maggior interesse
- In blu aspetti generali

PARTE GENERALE INTRODUTTIVA

La genesi

Legge Delega del 8 agosto 2018 n. 86. Il Parlamento detta i principi generali della futura riforma dando mandato al Governo di provvedere alla stesura dei decreti delegati.

Sono stati preparati 6 decreti delegati ma ne sono stati approvati solo 5 non essendo poi stato approvato il Decreto di riforma del CONI:

1. Decreto Legislativo 28 febbraio 2021 n. 36 che ha ad oggetto l'attuazione dell'articolo 5, recante "riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché di lavoro sportivo";
2. Decreto Legislativo 28 febbraio 2021 n. 37 avente ad oggetto l'attuazione dell'articolo 6, recante "misure in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso e esercizio della professione di agente sportivo";
3. Decreto Legislativo 28 febbraio 2021 n. 38 con oggetto l'attuazione dell'articolo 7, recante "misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi";
4. Decreto Legislativo 28 febbraio 2021 n. 39 avente ad oggetto l'attuazione dell'articolo 8, recante "semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi";
5. Decreto Legislativo 28 febbraio 2021 n. 40 avente ad oggetto l'attuazione dell'articolo 9, recante "misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali".

L'entrata in vigore

I 5 decreti sono entrati in vigore in periodi diversi ed anzi nell'ambito dello stesso decreto alcuni articoli/parti hanno date di entrata in vigore differenti tra loro.

I decreti 36 (lavoro sportivo), 37 (agenti sportivi) e 38 (impianti sportivi) sono entrati in vigore il primo gennaio 2023 ma il D. Lgs. 36 (o meglio la parte più importante sul lavoro sportivo) è stata rinviata al **1 luglio 2023**.

Il decreto 39 (semplificazioni ed adempimenti degli organismi sportivi) è entrato in vigore il 31 agosto 2022.

Il decreto 40/21 (sicurezza negli sport invernali) è entrato in vigore il 1 gennaio 2022.

Il «nuovo» Registro

Presso il Dipartimento per lo sport è istituito, il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, di seguito indicato anche come «Registro» o RNASD

L'iscrizione nel Registro certifica la natura dilettantistica di Società e Associazioni sportive, per tutti gli effetti che l'ordinamento ricollega a tale qualifica

Chi era iscritto nel Registro Coni si trova automaticamente iscritto nel nuovo Registro

La domanda di iscrizione va presentata al Dipartimento dalle ASD/SSD tramite, per mezzo delle FSN

Nel merito

- Ogni associazione e società sportiva dilettantistica trasmette, in via telematica, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, una dichiarazione riguardante l'aggiornamento dei propri dati, compreso l'aggiornamento del direttivo in carica e ogni altra modifica intervenuta nell'anno precedente;
- Gli atti depositati nel registro **sono opponibili ai terzi dopo 15 giorni** dal relativo deposito;
- Con la domanda di iscrizione al Registro può essere presentata l'istanza di riconoscimento della personalità giuridica;
- Al Rnasd bisogna essere iscritti per accedere a benefici e contributi pubblici di qualsiasi natura (art. 2 lett. gg D. Lgs 36/21).

Il Registro CONI

Il CONI, con Delibera del Consiglio Nazionale n. 1720 del 15 settembre 2022, **ha confermato l'obbligatorietà del proprio Registro ai fini sportivi (Registro 2.0)**

Con l'iscrizione al Registro CONI:

- a) avviene il riconoscimento ai fini sportivi e vi è il controllo se le discipline praticate rientrano tra quelle riconosciute dal CONI (art. 10 D. Lgs 36/21: Le associazioni e le società sportive dilettantistiche sono riconosciute, solo ai fini sportivi, dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate, dagli Enti di Promozione Sportiva);
- b) Si acquisisce il diritto di voto nelle Assemblee Federali;
- c) Si acquisisce il diritto di adire gli organi di giustizia sportiva;
- d) Si acquisisce il diritto di partecipare ad eventi del CONI e ad eventi e Manifestazioni nelle strutture territoriali del CONI;
- e) La possibilità di utilizzare i simboli e marchi del CONI nel rispetto delle Circolari emanate.

Rimane valido ed in vigore l'attuale Regolamento di funzionamento del Registro 2.0

Forma Giuridica

ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE

- **Associazioni prive di personalità giuridica**
- **Associazioni con personalità giuridica di diritto privato**

SOCIETA DI CAPITALI (di cui al libro V titolo V e VI del c.c.)

- 1.società per azioni
- 2.società in accomandita per azioni
- 3.società a responsabilità limitata
- 4.società cooperative

ETS iscritti nel RUNTS (Fondazioni, etc.) che svolgono attività sportiva ai sensi dell'art. 5 , lett. t) del d.lgs. 117/17

Art. 7 d.lgs. 36/21

Atto costitutivo e statuto

1. Le società e le associazioni sportive dilettantistiche si costituiscono con atto scritto nel quale deve tra l'altro essere indicata la sede legale. Nello statuto devono essere espressamente previsti:

- a) la denominazione;
- b) l'oggetto sociale con specifico riferimento all'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, **ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica**;
- c) l'attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione;
- d) **l'assenza di fini di lucro** ai sensi dell'articolo 8;
- e) le norme sull'ordinamento interno ispirato a **principi di democrazia e di uguaglianza** dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche sociali, fatte salve le società sportive che assumono la forma societaria per le quali si applicano le disposizioni del codice civile;
- f) **l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari**;
- g) le modalità di scioglimento dell'associazione;
- h) l'obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e delle associazioni.

Clausole Statutarie

- **Denominazione**
- **Oggetto sociale con specifico riferimento all'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione di attività sportive dilettantistiche compresa attività di formazione, didattica, preparazione e assistenza**
- **Attribuzione rappresentanza legale**
- **Assenza fine di lucro**
- **Principio democraticità e elettività cariche sociali (per le società si applicano le disposizioni del codice civile)**
- **Obbligo approvazione rendiconti**
- **Modalità scioglimento**
- **Obbligo devoluzione a fini sportivi del patrimonio**
- **Divieto amministratori a ricoprire qualsiasi carica in altra asd o ssd affiliata alla medesima FSN, DSA, EPS**

Art. 7 d.lgs. 36/21 - Atto costitutivo e statuto

«1-quater. La mancata conformità dello statuto ai criteri di cui al comma 1 del presente articolo rende inammissibile la richiesta di iscrizione al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche e, per quanti vi sono già iscritti, comporta la cancellazione d'ufficio dallo stesso. Le associazioni e le società sportive dilettantistiche uniformano i propri statuti alle disposizioni del presente Capo I entro il 31 dicembre 2023.».

All'articolo 5 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Nel Registro sono iscritte tutte le Società e Associazioni sportive dilettantistiche e gli altri enti sportivi dilettantistici di cui all'articolo 6, comma 1, decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, che svolgono attività sportiva, compresa l'attività didattica e formativa, e che posseggono i requisiti richiesti dall'articolo 6 del presente decreto. **Il Dipartimento per lo sport verifica la natura sportiva** dell'attività nei casi in cui l'attività dichiarata non rientri tra quelle svolte nell'ambito di una Federazione sportiva nazionale, Disciplina sportiva associata o di un Ente di promozione sportiva riconosciuti dal CONI o dal CIP.

All'articolo 6 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39 sono apportate le seguenti modificazioni:

- «6-bis. Alle Associazioni e Società sportive dilettantistiche iscritte nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche **non si applica l'obbligo di trasmissione** di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e comunque tali enti non sono tenuti alla presentazione dell'apposito modello di cui al medesimo comma 1 dell'articolo 30. **In ogni caso, le Associazioni e Società sportive** di cui al precedente periodo **comunicano i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali** di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 **in apposita sezione del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche.**».
- **ABRROGATA LA NORMA SUL MODELLO EAS** (in similitudine con il terzo settore i dati saranno trasmessi / comunicati al RAS)

Art. 37

Rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale

1 Ricorrendone i presupposti, l'attività di carattere amministrativo-gestionale resa in favore delle società ed associazioni sportive dilettantistiche, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva «, anche paralimpici,» riconosciuti dal CONI o dal CIP, **è oggetto di collaborazioni ai sensi dell'articolo 409, comma 1, n. 3, del codice di procedura civile**, e successive modifiche.

Non rientrano tra i soggetti di cui al presente articolo coloro che forniscono attività di carattere amministrativo-gestionale nell'ambito di una professione per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali.».

. Ai rapporti di collaborazione di cui al comma 1 si applica la disciplina dell'obbligo assicurativo di cui all'articolo 5, commi 2 e 3, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 secondo i criteri stabiliti con il decreto di cui all'art. 34, co.1, secondo periodo

. I collaboratori di cui al comma 1 hanno diritto all'assicurazione previdenziale e assistenziale, con iscrizione alla Gestione Separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, secondo la relativa disciplina previdenziale.

4. L'attività dei soggetti di cui al comma 1 è regolata, ai fini previdenziali, dall'articolo 35, commi 2, 8-bis e 8-ter e, ai fini tributari, quale che sia la tipologia del rapporto, dall'articolo 36, comma 6.»;

5. I contributi previdenziali ed assistenziali, versati dai soggetti di cui al comma 1 o dai relativi collaboratori in ottemperanza a disposizioni di legge, non concorrono a formare il reddito di questi ultimi ai fini tributari.

La personalità giuridica

Art. 38 del Codice civile.

I vantaggi: patrimonio perfetto , responsabilità limitata

Il riconoscimento della personalità giuridica attualmente DPR 361/00

Art. 14 D. Lgs 39/21: atto costitutivo fatto dal Notaio (così come ogni modifica) deposito presso il Dipartimento Sport e riconoscimento in presenza dei requisiti dello stesso D. Lgs 39 e del futuro decreto attuativo. E' entrato in vigore, ma manca il Regolamento attuativo

All'articolo 6, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39 sono apportate le seguenti modificazioni:

Il notaio che ha redatto l'atto costitutivo e lo statuto di una associazione o il verbale della assemblea straordinaria di una associazione sportiva dilettantistica già costituita quale associazione non riconosciuta, verificata la sussistenza delle condizioni previste dalla legge per la costituzione dell'ente e, in particolare, dalle disposizioni del presente decreto con riferimento alla natura dilettantistica, deve depositarlo, con i relativi allegati, entro venti giorni presso la Federazione sportiva nazionale, la Disciplina sportiva associata o l'Ente di promozione sportiva affiliante indicato nell'atto ai fini dell'ottenimento del riconoscimento ai fini sportivi.

omissis.

In caso di richiesta di riconoscimento da parte di associazione già iscritta al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, il notaio, verificata la documentazione, richiede direttamente l'inserimento dell'associazione tra quelle dotate di personalità giuridica.».

Il tesseramento

- Con il tesseramento NON si diventava associati della ASD e NON si può concorrere alle cariche sociali
- Dunque permane la differenza tra soci e tesserati
- Il Tesseramento può essere fatto da un solo genitore
- Sopra i 14 anni il minore deve prestare l'assenso al tesseramento (età per il consenso portata da 12 a 14 anni dal decreto correttivo)
- I minori di 18 anni stranieri anche non in regola con il permesso di soggiorno possono tesserarsi purché frequentino una scuola da almeno un anno

Il vincolo sportivo

Il vincolo come noto è quel periodo di tempo che l'atleta, firmando il tesseramento, si obbliga ad essere tesserato con la società sportiva. Ciò significa che al termine dell'anno agonistico la società, se vuole, può rinnovare il tesseramento senza il consenso dell'atleta.

La durata del vincolo varia da Federazione a Federazione (alcune, poche, non lo hanno) e nell'ambito della stessa Federazione può variare a seconda dell'età dei tesserati.

Per liberarsi occorre il nulla osta della società o gravi motivi (mancanza assistenza tecnica, certificazione medica, fusione tra società, motivi di lavoro o studio con trasferimenti, casi come percosse o insulti)

Il vincolo sportivo dopo la Riforma

Dal 1 luglio 2023 per i nuovi tesseramenti il vincolo non ci sarà più.

Il predetto termine è prorogato al 1° luglio 2024 per i tesseramenti che costituiscono rinnovi, senza soluzione di continuità, di precedenti tesseramenti. Quindi anche per quegli atleti che solo nel 2023 vanno sotto vincolo ma erano già tesserati gli anni precedenti, anche se senza vincolo

Le Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline sportive associate prevedono con proprio regolamento che, **in caso di primo contratto di lavoro sportivo** le società sportive dilettantistiche riconoscono un **premio di formazione tecnica** proporzionalmente suddiviso, tra le società sportive dilettantistiche presso le quali l'atleta ha svolto attività amatoriale o giovanile ed in cui ha svolto il proprio percorso di formazione.

Sembra che se la FSN non adotta tale regolamento il vincolo scade invece che al 31 luglio 2024 al 31 dicembre 2023

Contrasto alla violenza di genere


Le Federazioni sportive nazionali, sentito il parere del CONI, devono redigere, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le linee guida per la predisposizione dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione prevista per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale

Le Associazioni e le Società sportive dilettantistiche e le Società sportive professionalistiche devono predisporre e adottare entro dodici mesi dalla comunicazione delle linee guida di cui al comma 1, modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva nonché codici di condotta ad esse conformi. In caso di affiliazione a più Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate, Enti di promozione sportiva e Associazioni benemerite, esse possono applicare le linee guida emanate da uno solo degli enti di affiliazione dandone comunicazione all'altro o agli altri

In mancanza sanzioni disciplinari

PARTE SPECIALE

Lavoro sportivo



998

IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE

§ 1.

ché nell'art. 25 della legge 13 maggio 1999, n. 133, concernenti le indennità di trasferta ed i rimborsi forfetari corrisposti agli sportivi dilettanti.

Va, preliminarmente, precisato che le fattispecie che configurano reddito diverso contenute nell'art. 67, costituiscono un'elenco tassativa anche in considerazione del fatto che nell'articolato del T.U.I.R. non è stata più riproposta la norma di cui all'art. 80 del D.P.R. n. 597 che prevedeva la tassabilità di «ogni altro reddito diverso da quelli espressamente considerati» (si veda in proposito il commento all'art. 1).

Rientrano nella categoria dei redditi diversi, che perciò assume carattere residuale, i redditi che non sono contemplati nelle cinque precedenti categorie (cioè quelle dei redditi fondiari, di capitale, di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, d'impresa).

L'art. 3 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461 ha inserito

Lavoro – giusto inquadramento

**Verifica puntuale del giusto inquadramento del rapporto di lavoro
per evitare eventuali e successive contestazioni con maggiori oneri**



Art. 25

Lavoratore sportivo

1. È lavoratore sportivo l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l'attività sportiva verso un corrispettivo «a favore di un soggetto dell'ordinamento sportivo».

«È lavoratore sportivo ogni altro tesserato, ai sensi dell'articolo 15, che svolge verso un corrispettivo le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti tecnici dei singoli enti affilanti, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale. Non sono lavoratori sportivi coloro che forniscono prestazioni nell'ambito di una professione la cui abilitazione professionale è rilasciata al di fuori dell'ordinamento sportivo e per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali.».
(Esempio medici)

1-bis. La disciplina del lavoro sportivo è posta a tutela della dignità dei lavoratori nel rispetto del principio di specificità dello sport.”;

2. Ricorrendone i presupposti, l'attività di lavoro sportivo può costituire oggetto di un rapporto di lavoro subordinato o di un rapporto di lavoro autonomo, anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative ai sensi dell'articolo 409, comma 1, n. 3 del codice di procedura civile.

Art. 28 DEL DLGS 36/21 (*Rapporto di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo*)

3. L'associazione o società **«nonché la Federazione sportiva nazionale, la Disciplina sportiva associata, l'Associazione Benemerita l'Ente di promozione sportiva, anche paralimpici, il CONI, il CIP e Sport e salute Spa»** destinataria delle prestazioni sportive è tenuta a comunicare al Registro delle attività sportive dilettantistiche i dati necessari all'individuazione del rapporto di lavoro sportivo, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39. **La comunicazione al Registro delle attività sportive dilettantistiche equivale a tutti gli effetti, per i rapporti di lavoro sportivo di cui al presente articolo, alle comunicazioni al centro per l'impiego**

«5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, adottato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, **entro il 1° luglio 2023, sono individuate le disposizioni tecniche e i protocolli informatici necessari a consentire gli adempimenti previsti al comma 3 ed entro il 31 ottobre 2023 quelli necessari a consentire gli adempimenti previsti al comma 4.** Con riguardo agli adempimenti di cui al comma 3, le comunicazioni attraverso il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche sono effettuate nel rispetto dell'articolo 9-bis, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, entro il trentesimo giorno del mese successivo all'inizio del rapporto di lavoro. **Con riguardo agli adempimenti di cui al comma 4, l'iscrizione del libro unico del lavoro di cui all'articolo 39 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, può avvenire in un'unica soluzione, anche dovuta alla scadenza del rapporto di lavoro, entro la fine di ciascun anno di riferimento, fermo restando che i compensi dovuti possono essere erogati anche anticipatamente. In sede di prima applicazione, gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per le collaborazioni coordinate e continuative di cui al presente articolo, limitatamente al periodo di paga da luglio 2023 a settembre 2023, possono essere effettuati entro il 31 ottobre 2023.**».

Art. 30 Formazione dei giovani atleti

- «1-bis. In relazione all'apprendistato di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81 come previsto al comma 1, il limite di età minimo, di cui agli articoli 43, comma 2, del decreto legislativo anzidetto e 3 della legge 17 ottobre 1967, n. 977 e successive modifiche, è fissato a 14 anni, assolvendo il percorso di apprendistato l'obbligo di istruzione di cui alla normativa vigente e ciò anche nell'ottica della valorizzazione non solo sportiva, ma anche culturale-sociale dei giovani atleti».

Lavoro autonomo o subordinato?

- Autonomo: autonomia nella prestazione (scelta degli orari, modalità), mancanza di controllo gerarchico, lavoro prestato per più soggetti (a.s.d. o s.s.d.), compenso a prestazione, volontà dei contraenti diretta ad escludere la subordinazione (*ricorrendone i presupposti*)
- Subordinato: imposizione di direttive, orari, controllo gerarchico, utilizzo dei mezzi del datore di lavoro, compenso predeterminato e continuativo

La necessità della Riforma del Lavoro sportivo

La necessità di tutelare 250 mila lavoratori (Fonte INPS)

Tutte le ultime Sentenze di Cassazione impongono il pagamento dei contributi previdenziali se il soggetto che rende la prestazione e riceve il compenso svolge l'attività sportiva con carattere di professionalità (Cass., 24 gennaio 2022 n. 2000, Cass., 28 dicembre 2021, n. 41729, Cass., 27 dicembre 2021, n. 41570, Cass., 24 dicembre 2021, n. 41468, Cass., 23 dicembre 2021, n. 41419)

Ma non solo. Nel momento in cui si accerta che si è in presenza di un lavoratore subordinato, soggetto ad oneri previdenziali, anche le relative retribuzioni non potranno più essere quelle dei meri compensi sportivi, ma saranno oggetto di allineamento con il CCNL

Riforma del Lavoro sportivo e vantaggi per la ASD/SSD 1/2

Azzeramento dei contenziosi con INPS. «*Non si dà luogo a recupero contributivo*» art. 35 comma 8 quater

Presunzione di inquadramento del lavoratore come co.co.co e minori costi rispetto al lavoratore subordinato.

Art 25 «è lavoratore sportivo l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara... e ogni tesserato che svolge una attività sulla base dei regolamenti federali»

Riforma del Lavoro sportivo e vantaggi per la ASD/SSD 2/2

Probabile diminuzione delle vertenze di lavoro da parte dei collaboratori che vogliono farsi riconoscere un contratto di lavoro subordinato (prima il Job Act si limitava ad escludere la presunzione di subordinazione per i lavoratori sportivi) e della possibilità di soccombenza in detti procedimenti

Art. 28 L'associazione o società destinataria delle prestazioni sportive è tenuta a comunicare al Registro delle attività sportive dilettantistiche i dati necessari all'individuazione del rapporto di lavoro sportivo , in maniera equipollente con la comunicazione al Centro per l'impiego/Inps/Inail

In attesa del decreto attuativo, scaduto il primo aprile 2023 e rinviato al primo luglio.

Per compensi annuali fino a 15.000 « non vi è l'obbligo di emissione del relativo prospetto paga» art. 28, comma 4

Le tipologie di lavoratore sportivo

Professionista o dilettante: distinzione che sul piano pratico con la Riforma ha perso rilevanza

Volontario (tesseramento, comunanza scopi sociali, premi e rimborsi, obbligo assicurazione infortuni e r.c.)

Lavoratore Autonomo - Co. Co. Co

Lavoratore occasionale abrogati , si spera nel reintegro (volontari)

Dipendente: volontario mera comunicazione se percepisce compensi autorizzazione (la società sportiva non può erogare compensi senza avere prima l'autorizzazione)

Alcune peculiarità del lavoro sportivo

Il contratto può essere ceduto (con il consenso delle parti ed il rispetto delle norme della FSN)

Può essere prevista una clausola compromissoria e quindi un arbitrato

Non possono essere inseriti patti di non concorrenza

Art. 28 comma 2:

Nell'area del dilettantismo, il lavoro sportivo si presume oggetto di contratto di lavoro autonomo, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, quando ricorrono i seguenti requisiti nei confronti del medesimo committente:

a) la durata delle prestazioni oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non supera le diciotto ore (24) settimanali, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive

«6. I lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono prestare in qualità di volontari la propria attività nell'ambito delle società e associazioni sportive dilettantistiche, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline sportive associate, delle associazioni benemerite e degli Enti di promozione sportiva, anche paralimpici, del CONI, del CIP e della società Sport e salute Spa, fuori dall'orario di lavoro, fatti salvi gli obblighi di servizio, previa comunicazione all'amministrazione di appartenenza. In tali casi a essi si applica il regime previsto per le prestazioni sportive dei volontari di cui all'articolo 29, comma 2. Qualora l'attività dei soggetti di cui al presente comma rientri nell'ambito del lavoro sportivo ai sensi del presente decreto e preveda il versamento di un corrispettivo, la stessa può essere svolta solo previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza che la rilascia o la rigetta entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta. Se, decorso il termine di cui al terzo periodo, non interviene il rilascio dell'autorizzazione o il rigetto dell'istanza, l'autorizzazione è da ritenersi in ogni caso accordata. In tal caso si applica il regime previsto per le prestazioni sportive di cui all'articolo 35, commi 2, 8-bis e 8-ter e all'articolo 36, comma 6. I soggetti di cui al presente comma, che prestano la loro attività in qualità di volontari o di lavoratori sportivi, possono inoltre ricevere i premi e le borse di studio erogate dal CONI, dal CIP e dagli altri soggetti ai quali forniscono proprie prestazioni sportive, ai sensi dell'articolo 36, comma 6-quater. Le disposizioni del presente comma si applicano anche al personale in servizio presso i Gruppi sportivi militari della Difesa e i Gruppi sportivi dei Corpi civili dello Stato, limitatamente all'attività sportiva che non rientra nell'attività sportiva istituzionale.»;

«6-bis. Ai direttori di gara e ai soggetti che, indipendentemente dalla qualifica indicata dai regolamenti della disciplina sportiva di competenza, sono preposti a garantire il regolare svolgimento delle competizioni sportive, sia riguardo al rispetto delle regole, sia riguardo alla rilevazione di tempi e distanze, che operano nel settore dilettantistico, per ogni singola prestazione è sufficiente la comunicazione o designazione della Federazione sportiva nazionale o della Disciplina sportiva associata o dell'Ente di promozione sportiva competente, anche paralimpici, ai sensi dei rispettivi regolamenti. Ai medesimi soggetti possono essere riconosciuti rimborsi forfettari per le spese sostenute per attività svolte anche nel proprio Comune di residenza, nei limiti dell'art. 29, comma 2bis, in occasione di manifestazioni sportive riconosciute dalle Federazioni sportive nazionali, dalle Discipline sportive associate, dagli Enti di promozione sportiva, anche paralimpici, dal CONI, dal CIP e dalla società Sport e salute Spa. Alle prestazioni dei direttori di gara che operano nell'area del professionismo non si applica il regime previsto per le prestazioni sportive di cui all'articolo 36, comma 6.

6-ter. Relativamente ai soggetti indicati nel comma 6-bis, (**DIRETTORI DI GARA**) le comunicazioni al centro per l'impiego di cui all'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, sono effettuate **per un ciclo integrato di prestazioni non superiori a trenta, in un arco temporale non superiore a tre mesi, e comunicate entro il trentesimo giorno successivo alla scadenza del trimestre**; entro dieci giorni dalle singole manifestazioni, la Federazione Sportiva Nazionale o la Disciplina Sportiva Associata o l'Ente di Promozione Sportiva competente, anche paralimpici, o il CONI, il CIP e la società Sport e salute S.p.A. provvede, anche per conto delle proprie affiliate, alla comunicazione all'interno del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, dei soggetti convocati e dei relativi compensi agli stessi riconosciuti e la medesima comunicazione è resa disponibile all'Ispettorato nazionale del lavoro, all'Istituto nazionale di previdenza e assistenza (INPS) e all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) in tempo reale. La predetta comunicazione è messa a disposizione del sistema pubblico di connettività di cui all'articolo 73 del codice per l'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Relativamente ai soggetti indicati al comma 6-bis, l'iscrizione nel libro unico del lavoro di cui all'articolo 39 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, **può avvenire in un'unica soluzione**, anche dovuta alla scadenza del rapporto di lavoro, fermo restando che i compensi dovuti possono essere erogati anche anticipatamente.».

Il volontario

Comunanza di scopo

Tesseramento

Polizza infortuni ed r.c. possibile con tessera federale

Rimborso spese più di lista e trasferte fuori comune (non costituiscono reddito) (emendamento per riconoscerli anche nel comune di residenza , fino a 150 mensili in autocertificazione)

Il volontario non può poi avere un rapporto di lavoro con la società

D.LGS. 36/21 Art. 29 Prestazioni sportive dei volontari

«Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo di 150 euro mensili e l'organo sociale competente delibera sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. I rimborsi di cui al presente comma non concorrono a formare il reddito del percipiente.».

«5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, adottato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, **entro il 1° luglio 2023, sono individuate le disposizioni tecniche e i protocolli informatici necessari a consentire gli adempimenti previsti al comma 3 ed entro il 31 ottobre 2023 quelli necessari a consentire gli adempimenti previsti al comma 4.** Con riguardo agli adempimenti di cui al comma 3, le comunicazioni attraverso il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche sono effettuate nel rispetto dell'articolo 9-bis, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, entro il trentesimo giorno del mese successivo all'inizio del rapporto di lavoro. **Con riguardo agli adempimenti di cui al comma 4, l'iscrizione del libro unico del lavoro di cui all'articolo 39 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, può avvenire in un'unica soluzione, anche dovuta alla scadenza del rapporto di lavoro, entro la fine di ciascun anno di riferimento, fermo restando che i compensi dovuti possono essere erogati anche anticipatamente. In sede di prima applicazione, gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per le collaborazioni coordinate e continuative di cui al presente articolo, limitatamente al periodo di paga da luglio 2023 a settembre 2023, possono essere effettuati entro il 31 ottobre 2023.».**

Il chinesiologo

Chinesiologo= laureato in scienze motorie. Vari livelli a seconda del grado di studio

Obbligatoria la sua presenza (sanzioni da 1000 a 10mila euro) in ogni centro sportivo o corso sportivo a pagamento

In sua alternativa possibile la presenza di un istruttore federale per la specifica disciplina insegnata

Comunque le ASD/SSD facenti parte del mondo CONI/CIP appaiono essere esentate e rimane valida la figura dell'istruttore federale

Esempi e proiezioni numeriche

Fino al 30 giugno – SINTESI NORMATIVA VIGENTE

PRESTAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE ESENTI DA IMPOSTE FINO A 10.000 (ART. 67 LETT. m) DPR 917/86 e **ESCLUSE SEMPRE da INPS**

DA 10.001 E FINO A 30.658,28 , QUINDI SU 20.658,28, SI APPLICA UNA RITENUTA A TITOLO D'IMPOSTA PARI AL 23%; oltre le addizionali regionali e comunali

SUI REDDITI ECCEDENTI 30.658,28 SI APPLICA UNA RITENUTA D'ACCONTO, PARI AL 23%; oltre le addizionali regionali e comunali

Isposta 189 e 190 del 2022 Agenzia delle Entrate

DOMANI ... in attesa della Circolare INPS

- ESENZIONE DA IRPEF E INPS PER I COMPENSI SPORTIVI RESI DAI FINO A 5.000;
- DA 5001 A 15.000 SI VERSERANNO CONTRIBUTI INPS , LEGGE 335/95, NELLA MISURA DEL 24%, IN PRESENZA DI ALTRA CONTRIBUZIONE PREVIDENZIALE E NELLA MISURA DEL 25* % PER CHI E' SENZA COPERTURA PREVIDENZIALE, NON SI APPLICHERA' NESSUNA IMPOSTA DIRETTA . **N.B. RIDUZIONE DEL 50% SUI CONTRIBUTI PER I PRIMI ANNI**
- **L'ESENZIONE FISCALE PASSA DA 10.000 A 15.000**
- DOPO I 15.000 SI APPLICHERANNO SIA I CONTRIBUTI INPS, COME SOPRA INDICATO, CHE L'IRPEF CON RELATIVE ADDIZIONALI
- *Per gli iscritti in via esclusiva alla gestione separata si applica la quota aggiuntiva dello 0,72% per il finanziamento della tutela relativa alla maternità, assegno per il nucleo familiare , alla degenza ospedaliera, alla malattia ed al congedo parentale; oltre allo 1,31% dovuto per il finanziamento della Dis-Coll. **INPS Circ. n. 25 del 11/02/22. Aliquota totale 27,03%** riconfermata con Circ. 12 del 01 febbraio 2023. **MINIMALE SU 17.504,00 PER IL RICONOSCIMENTO DI 1 ANNO AI FINI PENSIONISTICI**

ESEMPIO FINO A 5.000 dal 1 gennaio 2023

OGGI

- NETTO = 5.000

DOMANI

- NETTO = 5.000

NESSUN MAGGIOR COSTO – NON CAMBIERA' NULLA

ESEMPIO FINO A 10.000 dal 1 LUGLIO 2023

OGGI

- ESENTE DA INPS E IRPEF
- **NETTO = 10.000**

DOMANI

- SOGGETTO SOLO A INPS DA € 5.001 A 10.000
 - INPS SU 5.000 AL 27,03%*50% = 677
 - DI CUI 1/3 A CARICO DELLO SPORTIVO E 2/3 DELLA SOCIETA'
- **NETTO = 9.774,41**
- MAGGIOR COSTO PER ASD/SSD = 451,18 = + 4,51%
- **+ > costi energetici**

ESEMPIO FINO A 15.000 dal 1 LUGLIO 2023

OGGI

- RITENUTA A TITOLO DI IMPOSTA
DOPO I PRIMI 10.000
- RITENUTA 23% SU 5.000 = 1.150
- **NETTO = 13.850***
- *al lordo delle addizionali

DOMANI

- SOGGETTO SOLO A INPS
- INPS SU 10.000 AL 27,03%*50% = 1.351,5
- DI CUI 1/3 A CARICO DELLO SPORTIVO E
2/3 DELLA SOCIETA'
- **NETTO = 14.549,5**
- MAGGIOR COSTO PER ASD/SSD
901 = + 6 %
- + > costi energetici

ESEMPIO FINO A 30.000 dal 1 LUGLIO 2023

OGGI

- RITENUTA A TITOLO D'IMPOSTA DOPO I PRIMI 10.000
- RITENUTA 23% SU 20.000 = 4.600
- **NETTO = 25.400***
- *al lordo delle addizionali

DOMANI

- SOGGETTO A INPS E IRPEF
- INPS SU 25.000 AL 27,03 %*50% = 3.378,75
- DI CUI 1/3 A CARICO DELLO SPORTIVO E 2/3 DELLA SOCIETA'
- IRPEF* 23% DA 15.001 – 1/3 INPS = 3.203
- * al lordo delle addizionali
- **NETTO = 25.682,79**
- MAGGIOR COSTO PER ASD/SSD 2.252,50 = + 7,51%
- + > costi energetici

RIEPILOGO CON INPS 50% DAL 1 LUGLIO 2023

LORDO	NETTO	COSTO € per ASD/SSD	COSTO % per ASD/SSD
5.000	5.000	0	0
10.000	9.774	451	+ 4,51
15.000	14.549	901	+ 6,00
30.000	25.683*	2.252	+ 7,51

* Stima al lordo di addizionali comunali e regionali

A REGIME

LORDO	NETTO	COSTO € per ASD/SSD	COSTO % per ASD/SSD
5.000	5.000	0	0
10.000	9.549	901	+ 9,10
15.000	14.099	1802	+ 12,01
30.000	24.816*	4.505	+ 15,02

* Stima al lordo di addizionali comunali e regionali

Stima anni per raggiungimento pensione, minimo 20 anni su minimale minimo € 16.243. Circ. INPS n.25/22*

<u>Imponibile lordo annuo</u>	<u>Contributi annui versati</u>	<u>Mesi figurativi su 12/12</u>	<u>Anni necessari Su 20/20</u>
5.000	0	0	0
10.000	1.351	3,7/12	64,87/20
15.000	2.703	7,4/12	32,48/20
21.243	4.390	12/12	20/20

*In attesa del provvedimento, la presente è una stima si basa sui dati pubblicati dall'Ente per altre tipologie similari al 33%.

Art. 34 Assicurazione contro gli infortuni

- 1. I lavoratori subordinati sportivi, dipendenti dai soggetti di cui all'articolo 9 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124](#), sono sottoposti al relativo obbligo assicurativo, anche qualora vigano previsioni, contrattuali o di legge, di tutela con polizze privatistiche. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con l'Autorità delegata in materia di sport, sono stabilite le retribuzioni e i relativi riferimenti tariffari ai fini della determinazione del premio assicurativo

Art. 34

Assicurazione contro gli infortuni

1. I lavoratori subordinati sportivi, dipendenti dai soggetti di cui all'articolo 9 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sono sottoposti al relativo obbligo assicurativo, anche qualora vigano previsioni, contrattuali o di legge, di tutela con polizze privatistiche. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con l'Autorità delegata in materia di sport, sono stabilite le retribuzioni e i relativi riferimenti tariffari ai fini della determinazione del premio assicurativo **«sulla base dei soli rischi non coperti ai sensi dell'articolo 51 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 coordinando tra loro le diverse forme di tutela obbligatoria tenendo conto delle peculiarità dell'attività sportiva».**

2. Dalla data di decorrenza dell'obbligo assicurativo le retribuzioni stabilite ai fini della determinazione del premio valgono anche ai fini della liquidazione della indennità giornaliera di inabilità temporanea assoluta, di cui all'articolo 66, numero 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

3. Ai lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa si applica la disciplina dell'obbligo assicurativo INAIL prevista dall'articolo 5, commi 2 e 3, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, secondo i criteri stabiliti con il decreto di cui al comma 1, secondo periodo.”;

Per gli sportivi dilettanti, di cui all'articolo 51 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che svolgono attività sportiva come volontari o che ricevono compensi annualmente non superiori ai cinquemila euro, la tutela assicurativa obbligatoria è prevista nel medesimo articolo 51, e nei relativi provvedimenti attuativi, oltre a quanto previsto all'articolo 29, comma 4 del presente decreto.».

INAIL

cod		Aliq %	Importo €
580	Gestione impianti sportivi	4,8%	853,44
590	Sportivi professionistici	7,8%	1.386,84
610	Corsi di istruzione formazione istruttori	0,9%	160,02
722	Settore amministrativo	0,5%	88,9

INAIL circ. n. 21 del 29 maggio 2023

Punto 1.9 lavoratori subordinati professionisti pag.27/39

Base imponibile :

Minimale annuale € 17.780

Minimale mensile € 1.481,73

PARTE SPECIALE

Altro

Digs 36/21 «Art. 7-bis – (*Locali utilizzati*)

1. Le sedi delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche in cui si svolgono le relative attività statutarie, purché non di tipo produttivo, sono compatibili con tutte le destinazioni d'uso omogenee previste dal decreto del Ministero dei lavori pubblici n. 1444 del 2 aprile 1968 indipendentemente dalla destinazione urbanistica.».

Art. 33 Sicurezza dei lavoratori sportivi e dei minori

- «La nomina del responsabile della protezione dei minori è comunicata all'ente affiliante di appartenenza in sede di affiliazione e successiva riaffiliazione.».

Un po' delle altre novità introdotte dal D. Lgs 36/21

- Possibilità di distribuire il 50% degli utili come dividendo in una somma non superiore all'interesse dei buoni fruttiferi postali aumentato di 2,5 punti in base al capitale versato
- Le ASD/SSD possono esercitare attività diverse a condizione che l'atto costitutivo o lo statuto lo consentano e che abbiano carattere secondario e strumentale, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport
- Le sponsorizzazioni o i corrispettivi per la cessione di atleti o per la gestione di impianti sportivi non rilevano ai fini dei limiti delle attività "diverse"
- Divieto per amministratori di ASD/SSD di ricoprire qualsiasi carica in un'altra ASD/SSD nella stessa FSN
- Gli ETS che svolgono attività sportiva dilettantistica devono iscriversi anche al Rnasd e per le attività sportive saranno soggetti al D. Lgs 36/21 .

Attività secondarie e strumentali

1. Le associazioni e le società sportive dilettantistiche possono esercitare attività diverse da quelle principali di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), a condizione che l'atto costitutivo o lo statuto lo consentano e che abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali, secondo criteri e limiti definiti con decreto (A QUANDO ??) del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

“1-bis. I proventi derivanti da rapporti di sponsorizzazione, promopubblicitari, cessione di diritti e indennità legate alla formazione degli atleti nonché dalla gestione di impianti e strutture sportive sono esclusi dal computo dei criteri e dei limiti da definire con il decreto di cui al comma 1.

1-ter. Il mancato rispetto per due esercizi consecutivi dei criteri di cui al comma 1 comporta la cancellazione d'ufficio dal Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche.».

REGISTRI: ex CONI, Dipart., RUNTS, CCIAA ...prefettura ?



Dove entro, dove vado , come si esce ?? Un ginepraio !!!



Regime di esenzione Iva

D.L. 146/21:

Introdotto regime di esenzione a decorrere dal 1 gennaio 2024, salvo proroga già preannunciata dal Vice Ministro LEO

Prevede solo le asd, ma l'art. 90 , comma 1 , della Legge 289/202 equipara , per tutta la fiscalità , le SSD alle ASD

L'esenzione dall'imposta si applica a condizione di non provocare distorsioni della concorrenza a danno delle imprese commerciali soggette all'IVA

Le prestazioni esenti sono quelle di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport o dell'educazione fisica rese da associazioni sportive dilettantistiche alle persone che esercitano lo sport o l'educazione fisica ovvero nei confronti di associazioni che svolgono le medesime attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali;

Forfettari (parzialmente) estesiaspettando (ancora) UE

Il Decreto Fiscale precisa che, in attesa della piena operatività delle disposizioni del Titolo X del CTS (D.Lgs. 117/2017) le Odv e le Aps che hanno conseguito ricavi ragguagliati ad anno, non superiori a 65.000 euro, possono applicare, **ai soli fini dell'Iva**, il regime speciale previsto per i contribuenti c.d. forfettari

Esenti art 10una soluzione per il contenzioso

1. le prestazioni di servizi e le cessioni di beni a esse strettamente connesse, effettuate in conformità alle finalità istituzionali da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, di promozione sociale e di formazione extra scolastica della persona, a fronte del pagamento di corrispettivi specifici;
2. le prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport;
3. le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in occasione di manifestazioni propagandistiche dagli enti e dagli organismi di cui al numero 1);
4. la somministrazione di alimenti e bevande nei confronti di indigenti da parte delle associazioni di promozione sociale ricomprese.

Direttiva Comunità Europea del 28/11/2006 n. 112

l) le prestazioni di servizi e le cessioni di beni loro strettamente connesse effettuate nei confronti dei propri membri nel loro interesse collettivo, dietro pagamento di quote fissate in conformita' dello statuto, da organismi senza fini di lucro, che si prefiggono obiettivi di natura politica, sindacale, religiosa, patriottica, filosofica, filantropica o civica, purché tale esenzione non possa provocare distorsioni della concorrenza;

m) talune prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport o dell'educazione fisica, fornite da organismi senza fini di lucro alle persone che esercitano lo sport o l'educazione fisica;

n) talune prestazioni di servizi culturali e le cessioni di beni loro strettamente connesse effettuate da enti di diritto pubblico o da altri organismi culturali riconosciuti dallo Stato membro interessato;

Reverse Charge



Con la circolare 14/E del 27 Marzo 2015 l'Agenzia ha chiarito che il meccanismo della inversione contabile **non trova applicazione** alle prestazioni di servizi rese nei confronti di soggetti che beneficiano di particolari regimi fiscali, tra cui **gli enti in regime 398/91 che applicano l'iva forfettariamente**.

Pertanto tutti i soggetti in 398 continueranno a ricevere le fatture relative ai servizi di pulizia con il regime ordinario.

Art. 36 Trattamento tributario (ESENZIONE IRAP PER COLLABORAZIONI FINO A 85.000)

«In ogni caso, i compensi per i collaboratori coordinati e continuativi nell'area del dilettantismo non concorrono, fino all'importo di 85.000 euro, alla determinazione della base imponibile di cui agli articoli 10 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Agli oneri derivanti dal presente comma valutati in 3,5 milioni di euro nell'anno 2024 e di 1,9 milioni di euro nell'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, numero 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

Grazie per l'attenzione

Avv. Giovanni Fontana

info@fontanastudiolegale.it

Tel fax 0773/888434

Mobile 347/2634928

Dott. Celestino Bottoni

Celestino.bottoni@studiotributariobottoni.it

335/6776989